



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sent. n. 426/15
Dep. 18/3/2015
Pub. 18/3/2015
Cron. 1017/15
Reg. 906/15

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3978/2012 Ruolo Generale promossa

DA

C. [redacted] D. [redacted]

con il patrocinio dell'Avv. [redacted] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da foglio allegato al verbale di udienza del 22.05.2014"

ATTORE

CONTRO

M. [redacted] G. [redacted]

M. [redacted] A. [redacted]

con il patrocinio dell'Avv. [redacted] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da foglio allegato al verbale di udienza del 22.05.2014"

CONVENUTI

OGGETTO: "Risarcimento danni da morte congiunto".

FATTO E DIRITTO

C. [redacted] D. [redacted] ha citato in giudizio M. [redacted] G. [redacted] e M. [redacted] A. [redacted] per ottenere il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della morte del proprio figlio, C. [redacted] A. [redacted] avvenuta il 23.10.2011 ad ore 6,00 circa, in località Caviago di Reggio Emilia, via Neida n. 4, a causa dell'incendio divampato nell'autocaravan mod. Mclouis tg. [redacted] di proprietà del convenuto, nel quale A. [redacted] stava

GIURET

GF

dormendo con M [redacted] M [redacted], anch'egli deceduto nell'occorso, e altri due giovani amici scampati alla morte.

Secondo la ricostruzione dei fatti emersa a seguito dell'intervento delle Autorità, i quattro ragazzi, dopo avere trascorso la serata in discoteca, si erano fermati a dormire nel camper parcheggiato nel cortile dell'abitazione dei convenuti, genitori di M [redacted] M [redacted], e, per riscaldarsi, avevano acceso una stufetta elettrica collegata con una prolunga ad una presa di corrente posta all'interno dell'immobile: ne era scaturito un incendio in cui i giovani A [redacted] e M [redacted] avevano perso la vita.

Si sono costituiti in lite M [redacted] G [redacted] e M [redacted] A [redacted] contestando la fondatezza della domanda attorea spiegata nei loro confronti, di cui chiedevano il rigetto per difetto di ogni responsabilità nell'occorso.

La causa, istruita mediante produzione di documenti e assunzione di prove orali, è stata posta in decisione all'udienza del 18.02.2015 senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi i procuratori espressamente rinunciato; tale determinazione è stata assunta previa revoca degli incumbenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., perché tardivamente inseriti nel fascicolo d'ufficio quelli di parte restituiti e contenenti documentazione rilevante.

La domanda svolta da C [redacted] D [redacted] è fondata per le ragioni e nei limiti che si vanno ad indicare.

Preliminarmente, si rileva che nell'atto introduttivo del giudizio l'attore ha dedotto espressamente una responsabilità dei convenuti per negligenza, imprudenza ed imperizia ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero un loro difetto di vigilanza sul figlio minore M [redacted] fonte di responsabilità ex art. 2048 cod. civ. (pag. 3 citazione) e, anche nelle conclusioni rassegnate in tale atto, C [redacted] D [redacted] ha chiesto sia accertata e dichiarata la responsabilità di M [redacted] G [redacted] e M [redacted] A [redacted] ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (punto 1 pag. 6 citazione) e "quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore M [redacted] M [redacted]..." (punto 3 pag. 7 stesso atto).

In citazione ai punti 6) e 7), è stata tuttavia prospettata dal C [redacted] anche una responsabilità custodiale di M [redacted] e M [redacted] con riguardo all'abitazione, al camper e stufetta ivi collocata, risultata causa dell'incendio a seguito degli accertamenti compiuti dai Vigili del Fuoco.

Ciò posto, è costante indirizzo di legittimità quello per cui il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) non osta a che il giudice renda la pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, ma implica soltanto il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto del *petitum* mediato oppure di emettere qualsiasi pronuncia – su domanda nuova quanto a *causa petendi* - che non si fondi, cioè, su fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo, bensì su elementi di fatto, che non siano stati, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio (cfr. Cass. civ. 11309/2006).

Orbene, nella specie, C. D. ha tempestivamente configurato, oltre che la generale responsabilità aquiliana e quella genitoriale speciale, una responsabilità custodiale dei convenuti – pur senza sussumerla esplicitamente nell'art. 2051 cod. civ. - con riguardo ai beni coinvolti nell'evento e richiamato l'esito degli accertamenti tecnici sulla causa dell'incendio e della morte dei due ragazzi, individuato nel surriscaldamento della stufetta messa a disposizione dei ragazzi dai convenuti e rimasta nella sfera di vigilanza di questi ultimi perché utilizzata nell'area esterna alla loro abitazione: i fatti costituiti della domanda di risarcimento danni ex 2051 cod. civ. sono stati dunque tempestivamente acquisiti come oggetto del contraddittorio e *thema decidendum*, ciò che ne consente l'esame ai fini della declaratoria di responsabilità di M. e M. fondata sulla citata norma.

Fatta tale precisazione preliminare, reputa questo Giudice che ricorrano comunque nel caso in esame sia i presupposti della responsabilità appena menzionata, sia quelli chiesti dall'art. 2043 cod. civ.

La responsabilità da cose in custodia è da riferire alla stufetta elettrica messa a disposizione dai genitori di M. M. e collocata nel camper, affinché i quattro giovani potessero riscaldarsi durante la notte da trascorrere insieme e sulla stessa non influisce la circostanza che il processo causale dannoso abbia avuto origine nel momento in cui il custode era assente (v. Cass. civ. 1005/1991), trovandosi comunque la stufetta nel camper posto all'interno della proprietà di M.-M. ed essendo stato occasionale l'uso della cosa da parte dei ragazzi.

GIURE.IT

Il nesso tra la cosa in custodia dei convenuti e l'evento dannoso è riscontrata per mezzo delle conclusioni alle quali sono pervenuti i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto quando l'incendio era ancora in corso e che, durante e dopo l'attività operativa, eseguivano una ricognizione del camper rilevando la presenza di una prolunga elettrica utilizzata per collegare la stufetta all'impianto elettrico domestico e formulavano due ipotesi sulle cause e sull'origine dell'incendio, entrambe coinvolgenti l'utilizzo ad uso riscaldamento della stufetta, che *"lasciata in funzione, si è surriscaldata (magari perché ostruita accidentalmente sulla presa d'aria) fino a determinare la fusione dell'involucro di plastica che, percolando sul pavimento del veicolo ne induceva l'incendio"* (ipotesi 1) ovvero *"l'aria e l'irraggiamento prodotto dalla stufetta in modo perdurante su un componente combustibile dell'arredo o di un lembo di tessuto, può averne procurato il raggiungimento della sua temperatura di autoaccensione e, quindi, l'insorgere dell'incendio (ipotesi 2).*

La responsabilità ex dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, riconosciuto nel caso *de quo*. In questo modo, il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (cfr. Cass. civ. 21684/2005, Cass. civ. n. 2062/2004, Cass. civ. n. 1948/2003, Cass. civ. n. 10641/2002).

L'accertamento della responsabilità custodiale prescinde altresì dalla pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal fortuito che può esser rappresentato anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale capace di interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o di affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (cfr. Cass. civ. n. 16029/2010; Cass. civ. n. 8229/2010; Cass. civ. 28811/2008; Cass. civ. n. 4279/2008).

Assodato che la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito – qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (v. la recentissima Cass. civ. n. 295/2015) – non si individua nel caso in esame, alla luce delle risultanze disponibili, alcun fattore dotato di autonomo

impulso causale e tale da interrompere il nesso di derivazione accertato tra la stufetta elettrica dei convenuti e l'evento dannoso: entrambe le ipotesi formulate dagli agenti accertatori implicano infatti imprescindibilmente e presuppongono la relazione tra l'utilizzo della stufetta elettrica all'interno dell'autocaravan e l'incendio.

Neppure sussistono gli estremi per poter configurare un comportamento del danneggiato che, pur inidoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno - costituita dalla cosa in custodia - e l'evento, integri un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.

Negli esiti della prova testimoniale e negli accertamenti dei Vigili del Fuoco non vi è riscontro di condotte colpose tenute dagli occupanti il camper nella notte del 23.10.2011 poiché alcuni testimoni non erano presenti al momento dell'occorso (fratelli e sorelle di M. [REDACTED] M. [REDACTED]), altri pure presenti hanno affermato di essersi subito addormentati e dunque non sapere riferire sulla dinamica dell'incendio ([REDACTED] [REDACTED]) ovvero che la stufetta subì spostamenti ([REDACTED]).

In quest'ultima sintetica affermazione non si rinvencono elementi sufficienti per poter ascrivere ai ragazzi una responsabilità concorrente nella causazione dell'evento, atteso che essa non indica affatto il posizionamento della stufa in luogo inidoneo, né l'inidoneità della collocazione della cosa può ritenersi in alcun modo suffragata dalle plurime, alternative ipotesi ricostruttive - ipotesi appunto - contenute nell'informativa di servizio prot. 0011896 del 27.10.2011 relativa al rapporto di intervento del 23.10.2011 redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

I verbalizzanti hanno infatti prospettato, senza attribuire maggiore o minore probabilità di verifica in concreto alle differenti ipotesi, il caso di fusione dell'involucro della stufetta per scarsa presa d'aria dall'esterno, l'irraggiamento del calore su un componente combustibile dell'arredo interno ovvero, ancora, il contatto tra la stufetta e un lembo di tessuto, ciò che può solo astrattamente essere posto in relazione con la dichiarazione del testimone [REDACTED] circa lo spostamento della stufetta, ma che appare compatibile con diverse evenienze tutte verificabili in un ambiente assai angusto, quali il contatto durante il sonno dei ragazzi tra le lenzuola di un letto e la stufetta accesa, la caduta di un capo di vestiario sopra o

GIURETT

vicino alla stufetta, il posizionamento di un oggetto combustibile in prossimità della stufa, ipotesi tutte valide ma nessuna prevalente sulle altre, si da non permettere di superare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento e da lasciare quale unico elemento certo il nesso di derivazione causale tra stufetta accesa e l'incendio.

Il mancato superamento del dubbio in ordine all'effettiva incidenza della condotta dei ragazzi sull'accaduto riverbera effetti negativi sulla posizione di M. [REDACTED] G. [REDACTED] e M. A. [REDACTED] poiché rimane a carico del custode il fatto ignoto (cfr. Cass. civ. 2284/2006, Cass. n. 16576/2005).

Sussistono nel caso in esame i presupposti per riconoscere in capo ai convenuti anche la generale responsabilità aquiliana fondata sull'art. 2043 cod. civ.

L'elemento oggettivo di tale responsabilità emerge dai precedenti assunti in ordine al nesso di derivazione dell'incendio in cui ha trovato la morte il giovane C. [REDACTED] A. [REDACTED] dalla stufetta elettrica posizionata dai convenuti nel camper affinché i ragazzi la utilizzassero per riscaldarsi nel corso della notte.

L'elemento soggettivo della responsabilità, sotto il profilo della colpa, è dato dall'improprio utilizzo della stufa ad uso riscaldamento all'interno del caravan, locale con spazi ridottissimi, messo pacificamente nella disponibilità esclusiva di ragazzi giovanissimi, due dei quali appena maggiorenni e gli altri di soli quattordici e quindici anni, dopo il loro rientro a notte fonda (3-3,30 di notte) da una serata in discoteca, ove è immaginabile si fossero stancati ballando e, magari, avessero bevuto alcolici.

La giovane età dei ragazzi e stanchezza da loro accumulata nel corso della serata, l'ora tarda, l'utilizzo della stufetta – collegata in modo provvisorio con un cavo all'impianto domestico - in spazio assai limitato avrebbero dovuto dissuadere i genitori di M. [REDACTED] M. [REDACTED] dal concedere l'uso del camper nella notte del 23.10.2011 e ciò, ancor più, avendo essi consapevolezza dai giorni precedenti che il figlio avrebbe ospitato gli amici nel caravan e che la figlia [REDACTED] aveva "preparato i letti sotto e quello della zona mansardata" (come da testimonianza di [REDACTED] acquisita all'udienza del 13.11.2013 e dagli atti difensivi dei convenuti), circostanze queste che non rendevano affatto imprevedibile, ma anzi altamente probabile il caso di un contatto tra gli abiti, le lenzuola o beni infiammabili e la stufa durante il sonno dei ragazzi o nella loro veglia notturna,

GIURE.IT

F

equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e segnatamente l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la presenza di altri congiunti, l'età della vittima e dei singoli superstiti, il tempo per il quale si sarebbe presumibilmente esplicitato il rapporto con il congiunto morto, che devono essere allegare e dimostrate da chi ne chiede il risarcimento.

Ciò premesso, reputa chi scrive di liquidare il danno non patrimoniale in favore del padre di C. A. con utilizzo dei criteri elaborati dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano nelle ultime tabelle contenenti la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale Tribunale di Milano anno 2014, che prevedono a favore del genitore per la morte del figlio una forbice di valori risarcitori tra un minimo di Euro 163.990,00 e un massimo di Euro 327.900,00.

L'applicazione al caso di specie dei valori elaborati dal tribunale milanese fa ritenere congruo accordare, a titolo di danno non patrimoniale in favore di C. D. la somma di Euro 164.000,00, non avendo l'attore – tenuto a dimostrare le circostanze sopra elencate - offerto riscontro del rapporto di convivenza con il figlio, poiché lo stato di famiglia prodotto come doc. n. 8 è del maggio 2012 e dunque postumo al decesso di C. A. e dovendosi considerare quali fattori di riduzione del dolore sofferto per la perdita improvvisa del discendente, la presenza del coniuge e di altri quattro figli componenti il nucleo familiare, e così la possibilità di condividere il senso di perdita e la propria sofferenza con tali strettissimi congiunti.

Solo per completezza di rileva l'assoluta genericità del capitolo n. 5 della memoria istruttoria attorea, facente riferimento ad imprecisati cambiamenti di vita e di carattere di C. D. dopo la morte di A. che ne ha comportato la non ammissione da parte di questo Giudice.

Sull'importo di Euro 164.000,00 già espresso in moneta attuale e convertito con la presente sentenza in debito di valuta, decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido in conformità alla notula presentata dal difensore di C. i cui importi, esposti a titolo di compenso professionale per ciascuna delle quattro fasi processuali espletate, sono inferiori a quelli previsti dal D.M. 55/2014.

GIURETT

F

spesa a scherzare e a giocare alla Play Station (teste [redacted]) nonostante l'ora assai tarda.

La condotta di M [redacted] G [redacted] e M [redacted] A [redacted], valutata secondo parametri sociali di condotta diligente ed esigibile da persone adulte chiamate a svolgere quotidianamente il loro compito di genitori nei confronti di figli adolescenti, appare a questo Giudice censurabile e gravemente imprudente.

Deve pertanto essere riconosciuta la responsabilità dei convenuti dell'evento lesivo che ha provocato il decesso di C [redacted] A [redacted] e conseguentemente il danno *iure proprio* dedotto dal padre di A [redacted] C [redacted] D [redacted], e del quale questi ha chiesto di essere ristorato.

Compete certamente all'attore il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, costituito dalla sofferenza causata dal venir meno del rapporto affettivo con il proprio figlio.

Il risarcimento di tale danno trova fondamento nell'art. 185 c.p.c., norma per la quale ogni reato obbliga il suo autore al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quando il fatto illecito – come nel caso in esame in cui è ontologicamente configurabile il reato di omicidio colposo a carico di M [redacted] e M [redacted] – ha rilevanza anche penale e nell'art. 29 Cost a norma del quale la Repubblica riconosce i diritti della famiglia.

Merita di essere ricordata, sempre a fini di inquadramento generale, la giurisprudenza espressa dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 11.07.03 n. 233 e dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. 31.05.03 nn. 8827 e 8828, Cass. civ. 15.07.05 n. 15022, Cass. civ. 16.03.05 n. 5677), con cui è stata data piena cittadinanza a lesioni attinenti a valori della persona costituzionalmente garantiti nell'ambito della rilettura in chiave costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., e così anche al danno connesso alla perdita del rapporto parentale, in quanto lesivo dell'interesse inviolabile di ciascuno, riconosciuto dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.ne, alla piena realizzazione nella sfera degli affetti che si esprime nella famiglia. Va, altresì, richiamata, ai medesimi fini, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 11 novembre 2008, la quale ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod.civ. è una categoria unitaria – che identifica il danno da lesione di interessi di rango costituzionale – non suscettibile di riduzione in distinte sottocategorie, quali il danno morale o il cd. danno esistenziale: la liquidazione di tale danno, che si proietta nel futuro, va perciò effettuata in via

GIURETTI

P.Q.M.



Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella presente causa, così decide:

- accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso oggetto di causa, dichiara tenuti e condanna M. G. e M. A. in soldi tra loro, al pagamento della somma di Euro 164.000,00 in favore di C. D. a titolo di risarcimento danni, oltre interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute da C. D. liquidate in complessivi Euro 6.483,54, di cui Euro 5.400,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%) e IVA e CPA come per legge.


Reggio Emilia, 27 febbraio 2015

Il Giudice

Cristina Ferrari



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro



GIURE.IT